

Prot. n.402/C/2012

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 24 Settembre 2012

Oggetto: **Art. 4, commi 12-14, della Legge n. 92/2012 – Innovazioni in materia di incentivi all'assunzione – Aggiornamento dei moduli telematici 407 e 223 – Prime indicazioni operative dell'INPS**

***L'INPS fornisce le prime indicazioni operative in materia di incentivi contributivi all'assunzione, a seguito delle novelle della Legge 92/2012***

L'art. 4, commi 12, 13 e 14, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, sancisce principi generali applicabili agli incentivi per le assunzioni, compresi quelli disciplinati dall'art. 8, comma 9, della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della Legge n. 223/1991, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla stessa Legge n. 92/2012.

Si ricorda che l'art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990, riconosce a favore dei datori di lavoro – nelle ipotesi di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi, ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi – una riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.

Laddove le assunzioni in discorso siano effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno o da imprese artigiane non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.

Come precisato nel testo della presente circolare, l'art. 4 della Legge n. 92/2012, al comma 14, ha stabilito che l'accesso agli incentivi disciplinati dalla norma sopra richiamata viene riconosciuto nei casi in cui le assunzioni non siano effettuate "in sostituzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi", anziché, come prima previsto, in sostituzione di lavoratori dipendenti "per qualsiasi causa licenziati o sospesi".

L'art. 8, commi 2 e 4, e l'art. 25, comma 9, della Legge n. 223/1991, prevedono benefici nei confronti dei datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. In particolare, le citate norme riconoscono le seguenti agevolazioni:

- quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella in vigore per gli apprendisti, nell'ipotesi di assunzione con contratto a termine di durata non superiore a dodici mesi (art. 8, comma 2);
- fruizione del predetto beneficio per ulteriori dodici mesi, qualora, nel corso del suo svolgimento, il contratto a termine venga trasformato a tempo indeterminato (art. 8, comma 2);
- quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari, per i primi diciotto mesi, a quella in vigore per gli apprendisti, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato (art. 25, comma 9).

Inoltre, l'art. 8, comma 4, prevede, a favore delle aziende che, senza esservi tenute ai sensi del comma 1 del medesimo art. 8, assumono a tempo pieno ed indeterminato

(anche attraverso la trasformazione di un contratto a termine), lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, l'erogazione, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, di un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore. Tale contributo non può essere corrisposto per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero di mesi superiore a ventiquattro, ovvero a trentasei nella aree del Mezzogiorno o nelle circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale.

Nello specifico, il menzionato art. 4, al comma 12, dispone che gli incentivi non spettano se:

- l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della

contrattazione collettiva (anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione venga

utilizzato mediante contratto di somministrazione);

- l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine);

- il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, fatti salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi, oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;

- l'assunzione riguardi lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento

o controllo (in caso di somministrazione questa condizione si applica anche all'utilizzatore).

Ai sensi del comma 13, per la determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata:

- si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato;

- non si cumulano invece le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima Agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che fra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

Infine, il comma 14 apporta modifiche al citato art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990, stabilendo

che l'agevolazione contributiva prevista da tale norma può essere riconosciuta a condizione che le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi (anziché "in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi").

Con riferimento alle norme sopra richiamate, la Direzione Generale dell'INPS ha fornito le prime indicazioni operative con messaggio n. 12957 del 2 agosto 2012, di seguito riportato.

Nel fare rinvio, per una compiuta disamina delle disposizioni di cui trattasi, ad una circolare di prossima pubblicazione, la predetta Direzione Generale segnala di aver comunque provveduto ad adeguare i moduli telematici 407 e 223 alle principali novità dalle stesse introdotte.

In proposito, l'Istituto precisa, fra l'altro, che:

- tali moduli, nella nuova versione, continueranno ad essere utilizzati dai datori di lavoro, comprese le Agenzie di somministrazione;
- l'adeguamento non riguarda le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate prime del 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Legge n. 92/2012).

Qualora venga comunicata una somministrazione, l'Agenzia deve allegare, oltre alla autocertificazione ed al documento di riconoscimento del lavoratore, una copia della dichiarazione di responsabilità, con la quale l'utilizzatore (o il suo rappresentante) attesta che ricorrono le condizioni che lo riguardano per la spettanza degli incentivi, nonché la copia di un documento di riconoscimento di colui che ha sottoscritto detta dichiarazione di responsabilità.

L'INPS rimarca che, per la dichiarazione di responsabilità, possono essere utilizzati i moduli

disponibili nella sezione "Moduli" del sito [www.inps.it](http://www.inps.it) (modulo "Dich Resp 407 SOMM", COD.SC75, e modulo "Dich Resp 223 SOMM", COD. SC76, da allegare, rispettivamente, ai moduli telematici 407 e 223).

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, stampato, sottoscritto dall'utilizzatore (o dal suo

rappresentante), scansionato ed allegato (per il successivo invio all'INPS, a cura della Agenzia di

somministrazione), in formato digitale al modulo telematico 407 o 223.

Per motivi tecnici, la copia digitale della dichiarazione dell'utilizzatore ed il documento di riconoscimento del dichiarante devono essere contenuti in un unico "file".

Quanto sopra rilevato, il messaggio in discorso impartisce istruzioni circa la compilazione dei

menzionati moduli telematici.

In merito al modulo 407, l'INPS sottolinea, fra l'altro, che, laddove durante il periodo di fruizione

dell'incentivo cessi il rapporto di prima somministrazione, si deve tenere conto della nuova situazione per mantenere l'incentivo e la sua misura (ad esempio, se, dopo un anno, l'Agenzia somministra ad un utilizzatore, non artigiano, il quale, diversamente dal primo utilizzatore, non operi nei territori del Mezzogiorno, la misura della agevolazione si riduce al 50%).

Tale circostanza deve essere comunicata all'Istituto tramite la funzionalità "contatti" del "Cassetto

previdenziale Aziende".

Con riguardo al modulo telematico 223, il messaggio in esame evidenzia che, nelle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, qualora durante il periodo di fruizione dell'incentivo cessi il rapporto di prima somministrazione, si deve tenere conto della nuova situazione ai fini del mantenimento dell'incentivo e la circostanza deve essere segnalata all'Istituto tramite la funzionalità suindicata.

Da ultimo, l'INPS fa presente che:

- entro il giorno successivo all'invio dei moduli, i sistemi informativi centrali dell'Istituto continueranno ad aggiornare la posizione contributiva del datore di lavoro (comprese le Agenzie di somministrazione), per consentire la fruizione dell'incentivo;
- le Sedi dell'Istituto eseguiranno successivamente le verifiche circa l'effettiva sussistenza dei requisiti stabiliti per l'attribuzione degli incentivi, applicando le condizioni previste dalla Legge n. 92/2012 alle assunzioni/proroghe/trasformazioni/somministrazione avvenute dal 18 luglio 2012. I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

  
**ANCE - RAGUSA**  
Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa  
**IL VICE PRESIDENTE**  
(Dott. Ing. Giovanni Ravalli)